



I/IX/1

*Ministero degli Affari Esteri*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
E LA COOPERAZIONE CULTURALE  
UFFICIO IV

Roma, 2 gennaio 2004

*Circolare n. 1*

---

OGGETTO

**Promozione e cooperazione culturale:  
attività e iniziative delle scuole italiane all'estero**

*Tenuto conto del quadro normativo di riferimento determinato dall'adozione, presso le scuole italiane all'estero, dei nuovi istituti giuridici dell'Autonomia scolastica, rivolta alle scuole statali, e della Parità scolastica, che riguarda invece le scuole private, si ritiene necessario richiamare alcune linee guida per l'azione delle scuole italiane all'estero, nonché per l'ordinata gestione dei principali adempimenti amministrativi attualmente vigenti.*

*Con l'occasione, è opportuno ricordare che la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie nelle scuole statali (capitolo di bilancio 2567) è del Dirigente scolastico e coinvolge, per le parti di competenza, anche i Direttori dei servizi amministrativi e i Collegi dei Docenti. Le risorse per le scuole paritarie (capitolo di bilancio 2568) sono invece attribuite agli Uffici scolastici consolari. Il Dirigente scolastico esercita la responsabilità tecnica della corretta finalizzazione dei fondi assegnati. La responsabilità della vigilanza e del controllo, in entrambi i casi, continua ad essere esercitata dal Capo Missione.*

*Le Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici Consolari in indirizzo sono invitati a trasmettere la presente Circolare, corredata degli allegati, ai Dirigenti scolastici, verificandone la puntuale osservanza.*

Il Direttore Generale per la Promozione e la  
Cooperazione Culturale

ALOISI DE LARDEREL

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari  
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

<b>I. <u>Scuole statali</u> - AUTONOMIA SCOLASTICA - D.I. 267/4642 del 3 settembre 2002</b>
---

Il Decreto Interministeriale 3 settembre 2002, n. 267/4642 si riferisce unicamente alle scuole statali, ma i principi fondamentali enunciati nel provvedimento possono essere assunti ad indicazione di percorsi e finalità d'azione anche per le altre istituzioni scolastiche italiane, in prospettiva di una loro successiva "parificazione".

Il quadro di riferimento delineato dalla nuova normativa propone una scuola ben inserita territorialmente e attenta alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie, italiane e non, con una particolare disponibilità alla richiesta/offerta di dialogo. La scuola italiana all'estero non è solo un servizio scolastico, ma concreta emanazione del nostro sistema formativo istituzionale, ed è perciò parte attiva della promozione della cultura italiana in territorio estero. In particolare la scuola italiana trae i propri motivi ispiratori dalla pedagogia del pluralismo culturale, inteso come valorizzazione delle peculiarità all'interno di un sistema di valori condivisi.

Particolare importanza è data all'interazione con altre istituzioni, agenzie e realtà culturali italiane o straniere, presenti sia in territorio estero che in territorio metropolitano, mediante l'attivazione di intese, convenzioni e collaborazioni finalizzate a migliorare l'offerta formativa nei confronti degli alunni e delle famiglie.

Nel perseguimento di tali obiettivi è centrale il ruolo del Collegio dei Docenti della scuola statale che, attraverso l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, definisce la specificità dell'Istituto scolastico nella sua unitaria organizzazione e continuità fra i livelli scolastici. Il Piano dell'Offerta Formativa rientra nel quadro degli obiettivi culturali che si intendono perseguire nei confronti della realtà locale, e la sua definizione tiene conto delle indicazioni di carattere generale contenute nei Piani Paese e delle risorse umane e strumentali complessivamente previste.

Nel rinviare al testo del D.I. 267/4642 del 3 settembre 2002 (*all. I*) per eventuali approfondimenti, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative.

**I.1** Tenuto conto delle indicazioni di carattere generale in materia di promozione culturale dell'Autorità diplomatica e consolare, nei primi giorni di ogni anno scolastico (entro la data di inizio delle lezioni) il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, è tenuto ad elaborare il **Piano dell'Offerta Formativa**, quale strumento di indirizzo e progettazione degli interventi formativi e dell'organizzazione dei servizi, che può rimanere costante per più anni scolastici. In tale ambito sono individuati particolari **progetti finalizzati** ad attività di sviluppo e potenziamento della didattica e dei servizi. I progetti finalizzati si svolgono secondo una durata annuale o pluriennale, con scadenze parziali annualmente verificabili.

A sostegno della qualità e dell'attività delle scuole, nonché dei progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, ed in relazione alla consistenza numerica degli alunni, sono previste specifiche **risorse finanziarie (capitolo di bilancio 2567)**, erogate da questa Direzione Generale a partire dall'esercizio finanziario 2003. Per il primo anno le risorse sono state complessivamente distribuite ad ogni sede in cui è presente una scuola statale, senza prevedere un frazionamento fra gli Istituti scolastici presenti: viene dunque lasciato ai rispettivi Dirigenti e Collegi dei Docenti, anche attraverso una o più sessioni di lavoro congiunte, il compito di stabilire le priorità, coerentemente con gli obiettivi generali della presenza italiana all'estero e della promozione culturale. La responsabilità di gestione dei finanziamenti è del Dirigente scolastico, mentre quella contabile è del Direttore dei Servizi generali e amministrativi, nella specificità delle rispettive nuove figure

professionali. All'Ufficio consolare compete la vigilanza sull'aderenza degli interventi alle finalità generali e sulla rendicontazione.

Gli interventi previsti dai progetti finalizzati hanno riferimento generale nelle seguenti **macro-aree**, fra le quali vengono evidenziate quelle relative ai nuovi ordinamenti scolastici approvati con Legge 28 marzo 2003, n. 53 (nelle more di ulteriori indicazioni, che saranno rese note dopo l'emanazione dei provvedimenti attuativi della predetta legge 53/03):

- innalzamento del successo scolastico;
- contenimento della dispersione (agevolando la permanenza nella struttura scolastica degli alunni anche nei gradi d'istruzione successivi alla scuola elementare);
- orientamento per gli studi superiori, anche tenendo conto delle opzioni locali;
- lingua straniera dal primo anno di scuola elementare e seconda lingua straniera nella scuola media;
- valutazione ed autovalutazione del sistema scolastico;
- sviluppo delle tecnologie informatiche dal primo anno di scuola elementare;
- creazione del "portfolio" degli alunni;
- promozione di interventi in collaborazione con altre scuole e/o con altri soggetti esterni;
- interventi in favore della pratica sportiva;
- raccordo con il mondo del lavoro.

Tutte le attività didattiche o di collaborazione all'attività d'istituto devono essere previste nell'ambito dei progetti finalizzati. I Collegi dei Docenti, nell'individuare i progetti finalizzati, tengono conto della particolare attenzione da riservare agli **alunni diversamente abili**.

Il telesspresso circolare del 25 gennaio 2000, n. 267/686/C (*all. 2*) ha dato disposizioni per la determinazione della composizione del **Collegio dei Docenti**. Si fa presente che, pur essendo le delibere di competenza della componente ministeriale dei docenti, il personale assunto a contratto locale partecipa alla programmazione/verifica dell'attività didattica nel suo complesso.

Per particolari approfondimenti, eventualmente necessari alla trattazione delle tematiche considerate nei progetti, i Collegi dei Docenti approvano **iniziative di formazione degli insegnanti** che si affiancano a quelle disposte dall'Amministrazione centrale. I corsi possono essere tenuti a cura di Istituti presenti in loco o in Italia (viene fornito, a titolo puramente indicativo, un elenco di Istituti di formazione particolarmente rappresentativi - *all. 3*). Al riguardo, si segnala l'opportunità che il personale non di ruolo e a contratto locale sia coinvolto nei vari corsi di formazione, al fine di una più efficace partecipazione alla vita della scuola e di una migliore comprensione delle motivazioni fondamentali dell'azione formativa e dell'organizzazione della scuola italiana.

Ogni anno scolastico è organizzato congiuntamente dal MAE e dal MIUR un corso telematico di **formazione a distanza dei docenti**, che può prevedere anche momenti di presenza diretta dei formatori, comprendente temi di particolare rilevanza in relazione alle specificità del servizio scolastico all'estero. Dal corrente anno scolastico la formazione in servizio è curata dall'IRRE Toscana, che continua così la collaborazione con il MAE avviata con i corsi di formazione iniziale.

Particolare importanza assume il **ruolo del Dirigente scolastico** come promotore e coordinatore delle iniziative di formazione dei docenti, cui compete rilevarne effetti ed utilità.

## ***1.2 ADEMPIMENTI***

Al fine di consentire un puntuale monitoraggio degli interventi e un'attenta considerazione delle esigenze delle scuole, è **indispensabile il puntuale invio da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari dei dati statistici e delle relazioni, rispettivamente iniziale e finale, dei Dirigenti scolastici**. Al riguardo, è in preparazione un archivio informatico e, al fine di rendere più agevole la trasmissione dei dati, si sta predisponendo una scheda - da inviare alle sedi per via telematica - che

dovrà essere ritrasmessa al MAE dopo la compilazione. E' auspicabile il costante aggiornamento dei dati, onde consentire la ricezione delle informazioni entro il **30 settembre (31 marzo per le sedi che seguono il calendario australe)** di ogni anno.

Alla relazione iniziale del Dirigente scolastico, che deve pervenire **entro il 30 novembre di ogni anno (30 giugno per le sedi che seguono il calendario australe)**, va unita la seguente documentazione:

- a) copia del Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti;
- b) copia dello stralcio della delibera di approvazione dei progetti di miglioramento dell'offerta formativa;
- c) copia dell'attribuzione ai docenti, da parte del Dirigente scolastico, degli incarichi di Vicario, Collaboratore, Referente o Coordinatore di progetto. I compensi per le prestazioni sono determinati dalla contrattazione integrativa di settore e, fino a nuova disposizione, rimangono definiti nella misura prevista dal precedente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero (CCNIE dell'8 maggio 2001);
- d) la modulistica relativa alla previsione dei compensi per le ore aggiuntive prestate dal personale di ruolo docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'espletamento dei progetti e per le iniziative di formazione (*all. 4*).

Dal corrente esercizio finanziario, i compensi contrattuali sono corrisposti dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro di appartenenza del personale scolastico in servizio all'estero.

Alla relazione finale del Dirigente scolastico, che deve pervenire **entro il 31 luglio di ogni anno (31 dicembre per le sedi che seguono il calendario australe)**, va unita la seguente documentazione:

- e) copia della verifica finale del Piano dell'Offerta Formativa approvata dal Collegio dei Docenti, con particolare riferimento all'attività svolta nei progetti di miglioramento dell'offerta formativa e alle eventuali modifiche intervenute rispetto all'impostazione iniziale;
- f) la modulistica relativa al riepilogo a consuntivo dei compensi per le ore aggiuntive prestate dal personale di ruolo docente e ATA, per l'espletamento dei progetti e per le iniziative di formazione (*all. 5*).

**II. Scuole private - PARITA' SCOLASTICA -  
D.I. 267/2752 del 24 febbraio 2003**

L'attribuzione della parità scolastica (Legge 10 marzo 2000, n. 62) alle scuole italiane all'estero è disciplinata dal provvedimento interministeriale sopra citato (*all. 6*).

La parità sostituisce il riconoscimento legale e ne amplia gli effetti. La scuola paritaria non è tenuta alla semplice erogazione di un servizio, ma ad identificarsi come parte del sistema educativo italiano, collocato nella dimensione plurilingue e multiculturale. I titoli di studio rilasciati dalla scuola paritaria non rappresentano solo attestati di validità di un percorso scolastico, ma danno conto dell'evoluzione di un messaggio culturale centrato su un sistema di valori educativi. Le scuole paritarie sono inoltre invitate a prevedere specifiche iniziative e attività in funzione della promozione della cultura italiana, secondo i principi validi per le scuole statali italiane all'estero.

La modulistica di accompagnamento alla richiesta di parità scolastica è allegata (*all. 7*); le scuole che non possiedono i requisiti per la parità scolastica possono richiedere la “presa d'atto” del funzionamento (*all. 8*).

Il **Dirigente scolastico** in servizio presso l'Ufficio consolare, oltre a presiedere il Collegio dei Docenti della circoscrizione, cura la vigilanza tecnica sulle istituzioni scolastiche paritarie e su quelle “a presa d'atto”, con particolare riferimento alla consulenza tecnica sull'organizzazione dei progetti di promozione della lingua e della cultura italiana, nonché per la qualificazione dell'offerta formativa. Particolare attenzione è riservata al monitoraggio dei progetti di specifico interesse per la promozione della cultura italiana.

A sostegno di tali progetti sono destinate le **risorse** finanziarie del capitolo di bilancio 2568, su un piano gestionale distinto da quello relativo alla ripartizione dei fondi contrattuali ai docenti di ruolo. Nelle sedi in cui non è operante un Collegio dei Docenti formalmente costituito, all'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico in servizio presso l'Ufficio consolare comunicherà con la propria relazione iniziale il/i progetto/i destinatari delle risorse da attribuire. La relazione è trasmessa **entro il 30 novembre di ogni anno (30 giugno per le sedi che seguono il calendario australe)**.

Analogamente, al termine di ogni anno scolastico, **entro il 31 luglio di ogni anno (31 dicembre per le sedi che seguono il calendario australe)**, la relazione finale del Dirigente scolastico farà testo degli esiti del/i progetto/i. Le relazioni sono trasmesse con parere dalla Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare a questa DGPC Ufficio IV.

### **II.1 REQUISITI**

Gli Enti Gestori richiedenti la parità scolastica sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di assumere gli **impegni** che vengono di seguito elencati:

1. organizzazione della scuola completa, comprensiva del personale di direzione, di segreteria e docente;
2. progetto educativo della scuola redatto in armonia con i principi della Costituzione italiana;
3. piano dell'offerta formativa conforme alle finalità ed agli ordinamenti previsti dalle norme vigenti per i rispettivi gradi di istruzione;
4. bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse;
5. partecipazione delle famiglie degli alunni alla vita della scuola, con esaurienti informazioni sul Piano dell'offerta formativa, e sul Regolamento d'Istituto;
6. iscrizione alla scuola aperta a tutti gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purché muniti del titolo di studio prescritto, senza alcuna discriminazione;

7. applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti diversamente abili o comunque in condizione di svantaggio;
8. conformità del rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola ai contratti di settore (locali o italiani), fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione. Nel limite di un quarto delle prestazioni collettive, per il personale docente fornito dei relativi titoli scientifici e professionali possono essere adottati rapporti di volontariato o di prestazione d'opera.

Tali dichiarazioni vanno rese contestualmente alla richiesta di attribuzione della parità scolastica.

Dalla **casistica** riscontrata nel corso dei lavori della Commissione MAE/MIUR, che ha esaminato le richieste di attribuzione della parità scolastica, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:

- a) il MAE ha inoltrato richiesta di rinvio al 2004 del termine di validità dell'istituto del riconoscimento legale per le scuole italiane all'estero, anziché prevederne la cessazione contestuale a quella per il territorio italiano (2003);
- b) considerata la specificità delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, a parità delle altre condizioni richieste è motivo di più favorevole valutazione per l'attribuzione della parità l'articolazione di un ciclo di studi completo, a partire dalla scuola materna/elementare, che preveda il rilascio di un titolo finale (il mancato completamento del ciclo di studi, oltre a non essere funzionale agli interessi delle famiglie italiane temporaneamente residenti all'estero, potrebbe indicare una carenza di motivazione del gestore a mantenere e proseguire l'azione di promozione culturale della scuola, caratterizzando un percorso scolastico fine a se stesso, senza alcuna funzione territoriale). E' richiesta una frequenza media pari a 5 alunni per classe, comunque non inferiore a 3 alunni per classe;
- c) nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa ed esauriente, l'attribuzione della parità viene subordinata al completamento della documentazione stessa ed a successiva verifica;
- d) se la documentazione è completa, ma la scuola non possiede i requisiti necessari, la concessione viene rinviata all'anno scolastico successivo: l'istituto scolastico dispone dunque di un anno di tempo per regolarizzare la propria situazione. Ove la regolarizzazione non sia comunque possibile, la concessione della parità viene negata, ma è fatta salva la possibilità di ripresentare istanza l'anno successivo;
- e) anche nel caso di attribuzione immediata della parità, sulla base della sola documentazione (ad es., nel caso di istituzione già legalmente riconosciuta), è prevista una conferma mediante accertamento diretto in loco, entro due anni.

## **II.2 ADEMPIMENTI**

E' in preparazione una **scheda di rilevazione** per la verifica della permanenza dei requisiti che hanno dato origine all'attribuzione della parità. La scheda verrà inviata a tutte le sedi per essere compilata annualmente dall'Ente Gestore della scuola e confermata, anche con opportune verifiche, dal Capo dell'Ufficio consolare. La scheda deve pervenire **entro il 30 settembre di ogni anno (31 marzo per le sedi che seguono il calendario australe)** per gli anni successivi a quello di concessione della parità, a conferma del permanere dei requisiti.

La **richiesta di attribuzione della parità** scolastica da parte di Enti, Comitati, Associazioni, corredata della documentazione prevista, deve essere presentata **entro il 30 novembre di ogni anno (31 maggio per le sedi che seguono il calendario australe)** alle Rappresentanze diplomatiche o consolari, che ne cureranno la tempestiva trasmissione alla DGPC Ufficio IV, dopo aver effettuato eventuali verifiche in loco. E' indispensabile che la trasmissione comprenda anche un motivato parere del Capo dell'Ufficio consolare sulla opportunità dell'attribuzione del beneficio e una relazione tecnica del Dirigente scolastico in servizio presso lo stesso Ufficio.

L'attribuzione della parità alle scuole richiedenti decorre, di norma, dall'anno scolastico successivo a quello dell'arrivo della richiesta documentata.

### **II.3 PERSONALE**

Il personale assunto dalle scuole paritarie deve rispondere ai **requisiti** previsti dagli articoli 5 e 6 del D.I. 267/2752 del 24 febbraio 2003 (*all. 6*). Le eventuali **richieste di deroga**, per impossibilità di reperimento di altri docenti, devono essere inoltrate **entro la data di inizio delle lezioni** alla DGPC Ufficio IV dalle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari, corredate del relativo parere.

Il personale direttivo e docente delle scuole paritarie è invitato a partecipare alle **iniziative di formazione** previste per il personale docente di ruolo in servizio presso la circoscrizione consolare. E' cura del dirigente scolastico coordinarne la partecipazione.

### **II.4 CONTRIBUTI**

I contributi governativi sono distribuiti, in varia entità, alle scuole private italiane all'estero, comprese quelle di cui esiste la sola "presa d'atto" del funzionamento da parte del MAE. Con tali risorse si intende sostenere la scuola sia nelle **spese per il funzionamento** (contributi ordinari) sia per far fronte a particolari necessità contingenti. Non è invece previsto che i contributi siano destinati a colmare l'eventuale disavanzo di cassa.

I contributi sono previsti dal capitolo 2619 e, per poterne beneficiare, i responsabili della gestione devono presentare una richiesta al competente Ufficio consolare, che la trasmette a questa DGPC Ufficio IV **entro il 30 novembre di ogni anno (31 maggio per le sedi che seguono il calendario australe), a modifica di quanto previsto da precedenti istruzioni** (telespresso 23 marzo 2000, n. 2829). La trasmissione deve comprendere il parere consolare e una relazione tecnica del dirigente scolastico in servizio presso l'ufficio scolastico consolare.

Entro il **28 febbraio (30 aprile per le sedi che seguono il calendario australe)** deve essere inoltrata la documentazione relativa al conto consuntivo, redatto in termini di cassa.

**In assenza della prescritta documentazione, o in caso di documentazione incompleta, non è possibile dare corso alla concessione dei contributi.**

**ALLEGATI:**

- 1. D.I. 267/4642 del 3 settembre 2002.** *Estensione all'estero dell'autonomia per le istituzioni scolastiche statali;*
- 2. Telespresso Circolare n. 267/686/C del 25 gennaio 2000.** *Composizione e funzionamento del Collegio dei Docenti;*
- 3. Elenco delle Agenzie formative** *(a titolo indicativo);*
- 4. Modello per la richiesta di finanziamento dei Progetti di Miglioramento dell'Offerta Formativa (Preventivo di inizio anno);**
- 5. Modello per la richiesta di finanziamento dei Progetti di Miglioramento dell'Offerta Formativa (Consuntivo di fine anno);**
- 6. D.I. n. 267/2752 del 24 febbraio 2003.** *Estensione all'estero della Parità scolastica per le istituzioni scolastiche non statali;*
- 7. Modulistica per la richiesta della Parità scolastica;**
- 8. Modulistica per la richiesta della Presa d'atto.**